

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il principio di non contestazione opera anche per i fatti contenuti in una prova documentale?

Il principio di non contestazione, enucleato nell'art. 115 c.p.c., ha vocazione generale e si applica a ogni fatto introdotto specificamente nel processo, pure là dove sia contenuto in una prova documentale: in altri termini, il documento che sia prodotto in modo completo deve essere contestato specificamente oppure assume il valore di prova.

Massime rilevanti

La non contestazione specifica costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21 agosto 2012 n. 14594).

Il principio di contestazione trova fondamento nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art.88 c.p.c., e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. (Cass. Civ. n. 25136 del 2009).

NDR: Si veda, [SPINA, Schema: orientamenti giurisprudenziali in tema di onere di contestazione specifica](#)

Tribunale di Milano, sentenza del 1.7.2015

...omissis...

Premesso in fatto che

- con ricorso depositato in data 17 marzo 2014 xx conveniva innanzi al Tribunale il marito xxxs, con il quale aveva contratto matrimonio in xxxx avendo, quindi, nel 1981 l'unico xxxxxxxxx oggi economicamente indipendente, assumendo che la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta impossibile a causa della relazione adulterina instaurata dal coniuge con altra donna, peraltro con modalità altamente offensive perché consumata anche all'interno della casa coniugale, e delle conseguenti violenze cui era stata sottoposta non appena scoperto il tradimento e chieste le dovute spiegazioni, tanto da avere dovuto ricorrere a prestazioni sanitarie presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale xxxx per "trauma cranico non commotivo, policontusione mandibolare, contusione lombare";
 - chiedeva la ricorrente che la pronunziata separazione fosse addebitata in via esclusiva al convenuto e che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza della descritta violazione dell'obbligo di fedeltà;
 - ritualmente notificato l'atto introduttivo e dal xxxxxxxx depositata memoria difensiva, all'udienza tenutasi ex art. 708 c.p.c. in data 19 giugno 2014 comparivano personalmente entrambi i coniugi e il Presidente, senza La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola positivo esito esperito il preliminare tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e non assumeva alcun ulteriore provvedimento provvisorio, in difetto di (ammissibili) domande di contenuto economico e dell'incontroversa autonomia raggiunta dall'unico figlio della coppia;
 - rimessa la causa innanzi al designato Istruttore, le parti provvedevano a depositare i rispettivi atti integrativi e di costituzione e all'udienza dell'11 novembre 2014 instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.;
 - concessi i termini in parola, la causa era senz'altro rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni sia di merito che istruttorie e, a tale ultimo incombente dalle stesse adempiutosi con i contenuti in epigrafe riportati, della decisione è stato infine investito il Tribunale in camera di consiglio alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Ritenuto in diritto che:
- la domanda principale proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento;
 - i coniugi, che hanno contratto matrimonio xxxxxxxxx, hanno ormai da diverso tempo visto tra loro cessare ogni vincolo affettivo e, al tempo stesso, aumentare il livello della conflittualità interpersonale, tanto da avere interrotto la convivenza ancor prima

dell'instaurazione del presente giudizio, tentato infruttuosamente una ripresa della vita in comune e, infine, entrambi riconosciuto il fallimento della loro unione;

- il negativo esito del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, l'indisponibilità delle parti verso qualsiasi soluzione transattiva della controversia o definizione in termini consensuali nonché il contenuto degli scritti difensivi attestano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la produzione di una grave e irreversibile frattura nel loro sodalizio di coppia per essere venuti meno quei presupposti di affetto e condivisione del progetto di vita che rappresentano l'essenza stessa dell'unione matrimoniale;
- entrambe le parti hanno in atti del resto riconosciuto di avere verificato la sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza La Nuova Procedura Civile e l'insussistenza di margini per una sua ripresa, di guisa che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per far luogo a una pronuncia di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, c.c.;
- le specifiche cause della crisi relazionale sono state sin dall'atto introduttivo individuate dalla xxxxxx nell'inopinata instaurazione da parte del marito di una relazione con persona in seguito precisamente identificata grazie alle espletate indagini investigative e individuata in una giovane straniera con la quale lo stesso si sarebbe, in assenza della moglie, anche intrattenuto nella casa familiare, nonché nella circostanza di avere ella subito percosse ad opera del coniuge nel dicembre 2012;
- tale ultimo evento può dirsi adeguatamente documentato alla stregua del prodotto referto del Pronto Soccorso, attestante una prognosi di gg. 6 per "*traumatismo della testa, traumatismo lombare, traumatismo di faccia e naso*" a seguito di percosse subite da persona nota, nonché dalla pressoché contestuale denuncia presentata dalla XXXXXXXX .., densa di particolari quanto alla ricostruzione dei fatti e, pertanto, nel suo complesso altamente attendibile;
- che, inoltre, la ricorrente da tale data abbia registrato una profonda alterazione del proprio personale equilibrio risulta dal certificato rilasciato il 13.01.2014 dal medico curante xxxxxx il quale riporta una diagnosi di depressione reattiva a seguito di problemi familiari e una terapia (in atto proprio dal gennaio 2013) con antidepressivi (...) e ansiolitici (..), supporti farmacologici notoriamente utilizzati per compensare disturbi dell'umore, ansia ed eccessiva emotività;
- le risultanze dettagliate delle relazioni investigative effettuate su incarico dell'attrice vedono l'allegazione di cospicuo materiale fotografico nel quale il convenuto compare in compagnia di una figura femminile che, dai tratti somatici, ben potrebbe essere la persona che sin dall'atto introduttivo XXXXXXXX ha indicato come amante del marito;
- ben vero quanto da controparte sostenuto, e cioè che le investigazioni in esame debbono ascriversi al novero delle prove atipiche e scritti provenienti da terzi, sì da valere unicamente come presunzioni o argomenti di prova ma altrettanto vero che al riguardo ha la ricorrente formulato capitoli di prova a conferma, senz'altro ammissibili laddove in concreto rilevanti;
- tale rilevanza nella specie non sussiste, dal momento che nulla di preciso ha il convenuto contestato in punto di fatto e si è limitato ad osservare che "le relazioni sono state eseguite da Agenzie che non è stato provato siano munite delle necessarie autorizzazioni prefettizie", con ciò all'evidenza intendendo "spostare" l'attendibilità delle risultanze investigative da un piano sostanziale, cioè di loro aderenza alla realtà fattuale, a un piano meramente formale, quanto a dire di regolarità amministrativa dell'operato svolto;
- e proprio in ragione di tale del tutto peculiare rilievo è il Collegio dell'avviso che non abbia il xxxxxx affatto contestato in senso tecnico giuridico le produzioni di controparte, con ciò rendendole utilizzabili ai fini della complessiva valutazione del materiale probatorio senza necessità alcuna di conferma testimoniale;
- come questo Tribunale ha, infatti, già osservato, «in tanto il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento, in quanto La Nuova Procedura Civile sia stato specificamente contestato dalla

controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale» (ex multis: Trib. Milano, 13 maggio 2015, est. S.; Trib. Milano, 17 luglio 2013, est. M.; Trib. Milano, 8 aprile 2013, est. B.);

- così pronunciandosi il Tribunale ha inteso aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte la quale è dell'avviso che, «ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., «la non contestazione specifica costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di La Nuova Procedura Civile chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21 agosto 2012 n. 14594, Pres. G., est. G.); interpretazione cui ha aderito, peraltro, anche il giudice superiore (v. Corte Appello Milano, sez. IV civ., sentenza 29 giugno 2011, Pres. F., est. M.);

- beninteso che, come noto, il principio di non contestazione, enucleato nell'art. 115 c.p.c., ha vocazione generale e si applica a ogni fatto introdotto specificamente nel processo, pure là dove sia contenuto in una prova documentale: in altri termini, il documento che sia prodotto in modo completo deve essere contestato specificamente oppure assume il valore di prova (arg. Cass. Civ., 28 maggio 2013 n. 13206);

- d'altro canto, il principio di contestazione non incorre in particolari limitazioni nel procedimento civile, poiché «trova fondamento nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art.88 c.p.c., e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.» (Cass. Civ. n. 25136 del 2009);

- a ciò in via ulteriore si aggiunge che l'uniformità cronologica tra le lesioni riportate dalla moglie (rispetto La Nuova Procedura Civile alle quali neppure è stata adombrata l'ipotesi che sia stato un soggetto terzo a produrle) e quanto riferito in sede di denuncia / querela risulta di concludente conforto alla versione prospettata sin dall'atto introduttivo;

- la linea difensiva seguita xxxxxxxx è volta a sostenere che, indipendentemente dalla sua (pur contestata) violazione dell'obbligo di fedeltà, l'unione coniugale era già da lungo tempo compromessa e ogni positiva comunicazione era tra loro cessata, ma sul punto i capitoli di prova dedotti non appaiono idonei a confortare l'assunto di un matrimonio "già finito" e caratterizzato da reciproca indifferenza e autonomia, bensì solo una realtà, invero assai comune, di una convivenza un po' appassita e di una crisi che li aveva portati in qualche occasione a stare lontani, per un viaggio o una vacanza, forse proprio allo scopo di verificare la bontà della propria unione;

- è, dunque, da escludere che l'eventuale espletamento delle prove orali invocate dal convenuto possano in ipotesi portare al superamento dell'omogeneo materiale probatorio offerto dalla ricorrente, dotato di ben maggiore attendibilità;

- la separazione dovrà, di conseguenza, essere in via esclusiva addebitata al marito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo e secondo comma, c.c.;

- per quanto attiene alle questioni accessorie è anzitutto opportuno sottolineare xxxxxxxxxxxx abbia nel proprio atto di costituzione con nuovo difensore in via espressa rinunciato all'originariamente formulata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale procuratole dall'indebita condotta maritale, per l'effetto aderendo al consolidato orientamento in più occasioni espresso da questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità;

- resta, dunque, il solo profilo dell'assegno di mantenimento rivendicato in via riconvenzionale dal convenuto nell'ammontare di euro 2.000,00= mensili, assegno

che, in ragione dell'addebito riconosciuto a suo carico, non potrà ai sensi di legge che essere invece qualificato come alimentare:

ciò premesso, non ne ricorrono i presupposti alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 433 e ss. c.c., dal momento che non solo il xxxxxxxxxx avere anche nell'anno 2012 (ultima dichiarazione xxxx 2013) percepito redditi da partecipazione, per la quota del 24%, nell'ammontare di euro 13.614,00= ma, anche, è pacifico come i coniugi abbiano in essere rapporti societari, anche se non ben chiariti, relativi a un esercizio commerciale da sempre congiuntamente gestito, sì che ogni eventuale "stato di bisogno" del richiedente potrebbe agevolmente trovare soddisfazione La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola e ristoro in altra e diversa sede, a definizione dei complessi rapporti economici familiari;

- le esposte ragioni della decisione e la soccombenza del convenuto comportano la di lui condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che, avuto riguardo alla modestia della controversia, al celere sviluppo processuale e all'assenza di attività istruttoria, si liquidano in euro 3.000,00= per compensi, oltre a C.U. e accessori tutti nella percentuale di legge.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 17 marzo 2014, da xxx nei confronti xxx nonché sulla riconvenzionale da quest'ultima avanzata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento xx così provvede:

1. dichiara la separazione personale dei xxx, sposatisi in xxxx (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di xxxxxxxx)
2. dichiara la separazione in via esclusiva addebitabile al marito, ex art. 151, secondo comma, c.c.;
3. respinge la domanda di assegno periodico proposta dal convenuto;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere, all'avvenuto passaggio in giudicato del capo 1), copia del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune xxxxxx per le trascrizioni e annotazioni di rito;
5. condanna il convenuto xxxxxx a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00= per compensi, oltre C.U., rimborso forfetario, Iva e Cpa nelle percentuali di legge;
6. sentenza provvisoriamente xxxxxx eccezione dei capi 1) e 2).